



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3/2017

ORDINANZA N. 36 / 2017

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 33/2017 CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA DELLE FORNACI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

1. il progetto esecutivo della nuova piazza delle Fornaci è datato 27 aprile 2004 ed è stato approvato con D.G.C. n. 26 del 4 maggio 2004;
2. negli elaborati approvati, gli spessori degli strati che compongono la piazza - pavimentazione in cemento lavato e massetto - sono quantificati rispettivamente in cm. 8 e cm. 10-12;
3. dalle varianti intercorse e dagli atti di contabilità finale non risultano modifiche degli spessori sopra citati;
4. il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato firmato in data 10 agosto 2006 ed approvato in data 1° settembre 2006 con determinazione n. 293/2006;

POSTO altresì che:

1. in data 25 gennaio 2017 sono stati rinvenuti vari degni della pavimentazione di Piazza delle Fornaci ed in data 26 gennaio 2017 è stata inoltrata la segnalazione alla società affidataria dei lavori ed al professionista che li aveva diretti oltreché progettati;
2. in data 14 febbraio 2017 sono state svolte due campionature per rilevare sia la consistenza degli spessori degli strati sia la loro condizione accertando che lo spessore dello strato di Levocel non supera i 2 cm mentre il cosiddetto "massetto" è compreso tra i 10 ed i 12 cm; è stato accertato che gli spessori di posa dei materiali rinvenuti nelle aree di degrado non sono conformi agli elaborati di progetto regolarmente approvati in quanto la pavimentazione in calcestruzzo lavato ha infatti uno spessore medio di 2 cm nelle zone dove si è manifestato il degrado e, pertanto, lo spessore indicato nel capitolato e quello indicato negli atti di contabilità finale non trovano riscontro nella realtà dell'opera realizzata;
3. si è appreso che è intercorsa una modifica in fase esecutiva che ha introdotto la modalità di realizzazione secondo la tecnica "fresco su fresco" e che i due strati non hanno sufficientemente aderito l'uno all'altro durante la fase di maturazione dei getti;

DATO ATTO che in data 14 marzo u.s. con nota prot. 2529 il R.u.p. ha inoltrato richiesta di eliminazione del vizio ovvero di risarcimento del danno solidalmente alla società SAEM SMC srl di Milano ed al progettista e direttore dei lavori arch. Sergio Vendrame dello studio Veneto Progetti srl di San Vendemiano (TV) e che in data 18 aprile u.s. con nota prot. 3753 il R.u.p. ha inoltrato una nuova richiesta di eliminazione del vizio;

VISTE le risposte pervenute da parte della società SAEM SMC srl in data 27 aprile 2017 e da parte dell'arch. Vendrame Sergio dello studio Veneto Progetti srl in data 28 aprile 2017 nelle quali

si contestano eventuali responsabilità a loro carico e, comunque, si dichiara la disponibilità ad un accordo transattivo tra le parti;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione ha ritenuto congruo aderire ad una soluzione transattiva approvata con D.G.C. n. 60 del 30 maggio 2017 sulla scorta della quale è possibile assicurare il ripristino immediato della pavimentazione della piazza nelle parti danneggiate;

PRESO ATTO che la società SAEM SMC srl di Milano, via Crocefisso n. 6 ha programmato l'esecuzione dei lavori e che risulta necessario delimitare l'area al fine di consentire l'allestimento del cantiere e lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni;

RITENUTO opportuno vietare - fino al completamento delle opere - il passaggio pedonale all'interno di Piazza delle Fornaci al fine di consentire un regolare svolgimento dei lavori e di assicurare la sicurezza dell'utenza;

CONSIDERATO che ad oggi non sono stati ultimati i lavori di sistemazione della piazza;

VISTA la richiesta in data 21/06/2017 di proroga dell'ordinanza pervenuta da parte della ditta esecutrice dei lavori;

RITENUTO di proseguire con l'adozione di provvedimenti per la salvaguardia e la sicurezza della persone e di prorogare fino al 30/06/2017 l'ordinanza n. 33/2017;

VERIFICATO che non vi sono motivi ostativi alla adozione del presente atto;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 in data 12/06/2017, con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato alla adozione del presente atto alla istruttoria ed adozione con deliberazione G.C. n. 118 del 21.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

LA PROROGA DELL'ORDINANZA N. 33/2017 DI "CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA DELLE FORNACI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE".

E pertanto:

LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO PEDONALE DI PIAZZA DELLE FORNACI FINO AL 30 GIUGNO 2017 E COMUNQUE FINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, nell'area interessata dall'intervento;

DISPONE

Alla società SAEM SMC srl di Milano, ovvero alla ditta esecutrice dei lavori, di posizionare i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica relativa agli spazi sottratti al regolare transito;

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nordest di Thiene è incaricato del controllo della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 22/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico